

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 21 maggio 2020

**19) INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE IN MERITO ALL'OMESSA
OTTEMPERANZA DELLE P.A. ALL'OBLIGO DI REGISTRAZIONE
NEL REGINDE (RELATORE DI TILLIO)**

Il Consiglio,

udito il Consigliere Relatore,

- premesso che, al fine di poter validamente eseguire una notifica a mezzo PEC, l'art. 3bis della Legge n. 53/1994 esige che l'indirizzo PEC del destinatario risulti da pubblici elenchi;
- rilevato che sono tali gli elenchi indicati nell'art. 16ter del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012, e successivamente modificato dall'art. 45bis, comma 2, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014;
- preso atto, tuttavia, che, a seguito della novella del 2014 da ultimo richiamata, l'art. 16ter del D.L. n. 179/2012, nell'indicare i pubblici elenchi di indirizzi PEC utilizzabili per comunicazioni e notificazioni, **non menziona più i registri INI ed IPA**, di cui all'art. 16, comma 8, del D.L. n. 185/2008, che invece era richiamato nella versione originaria della norma, tra i pubblici elenchi da cui estrarre gli indirizzi PEC ai fini della notificazione degli atti giudiziari;
- precisato, per l'effetto, che, allo stato, ai fini delle notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, gli Avvocati possono far riferimento **esclusivamente all'elenco consultabile sul sito del Ministero della Giustizia (cd. ReGIndE) (pst.giustizia.it)**, accessibile solo attraverso strumenti di autenticazione, pena la nullità della notifica stessa;
- rilevato, altresì, che, al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni in esame, l'art. 16, comma 12, del citato D.L. n. 179/2012 ha imposto alle pubbliche amministrazioni l'onere di comunicare al Ministero della Giustizia, entro il 30 novembre 2014, l'indirizzo PEC valido ai fini della notificazione telematica nei loro confronti, da inserire nel predetto elenco;
- constatato, tuttavia, che, nonostante il richiamato termine sia ampiamente scaduto, **solo una minima parte delle amministrazioni ha, sino ad oggi, effettuato la comunicazione necessaria ad inserire il proprio indirizzo PEC nel suddetto elenco**, impedendo conseguentemente agli Avvocati **di eseguire una corretta notifica in modalità telematica alle P.A.**;
- rimarcato come il contegno omissivo serbato da numerose Amministrazioni Pubbliche rispetto all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC sancito dalla predetta norma, pur non precludendo radicalmente la notifica dell'atto processuale (residualmente possibile mediante le tradizionali modalità cartacee), vanifichi il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della Giustizia posti dal legislatore, rispetto ai quali la forma telematica delle comunicazioni funge da fattore trainante, non potendo certamente tale inerzia trovare ammissibile giustificazione in ragioni di carattere organizzativo;
- condivise, al riguardo, le argomentazioni addotte dal CGARS nella sentenza del 12 aprile 2018, n. 216, secondo cui, posta la previsione costituzionale dei diritti inviolabili della difesa in giudizio, del principio di buon andamento e del diritto dei cittadini ad una buona amministrazione, sanciti rispettivamente dagli articoli 24, 113 e 97 della Carta Costituzionale, deve essere stigmatizzata la condotta colpevole della pubblica amministrazione, che omette di comunicare il proprio indirizzo PEC al Ministero della Giustizia, così rendendo più difficoltosa la notifica;
- evidenziata, in particolare, l'esigenza di adeguare le previsioni normative che, nel disporre che nel ReGIndE al codice fiscale dell'Amministrazione possa essere

associata una sola PEC, determinano l'effetto di escludere dalla notificazione a mezzo PEC tutti gli Enti che, come l'INPS, hanno un unico codice fiscale, ma molteplici ramificazioni territoriali, le quali sono, per legge, parti in causa del giudizio;

- preso atto che lo stesso Governo, nell'ambito delle misure precauzionali poste in essere per fronteggiare l'emergenza della epidemia di Covid-19, tuttora in atto, ha rimarcato in più occasioni l'esigenza di incentivare l'utilizzo delle modalità telematiche e dello *smart working*, sicchè appare incomprensibile ed illogico costringere gli Avvocati a recarsi presso gli Uffici Notifiche dei Tribunali, ovvero presso gli Uffici Postali, ove autorizzati alle notifiche in proprio, in spregio al loro diritto costituzionale di veder tutelata la propria salute ed in violazione delle ulteriori misure emanate in questo periodo di grande emergenza sanitaria;

- constatato, inoltre, che sono stati già instaurati, e favorevolmente definiti, diversi contenziosi amministrativi a livello nazionale, volti ad ottenere la condanna di singole amministrazioni inadempienti, con conseguenti oneri economici scaturenti dalle connesse statuizioni sulle relative spese giudiziarie, gravanti, in ultima analisi, sullo stesso pubblico erario;

ravvisata, per l'effetto, la necessità di porre fine alla denunciata situazione, non più procrastinabile,

delibera

di inoltrare formale invito al CNF, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro per la Pubblica Amministrazione ed al Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, affinché ciascuno, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, adotti ogni determinazione utile e necessaria ad imporre alle Pubbliche Amministrazioni ancora inadempienti di ottemperare, immediatamente e senza ulteriore ritardo, alle prescrizioni recate dall'art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012 e s.m.i., ovvero, in subordine, ad autorizzare gli Avvocati, quantomeno nella perdurante vigenza della presente fase emergenziale, connessa all'epidemia di COVID19 ancora in atto, ad eseguire le notificazioni a mezzo PEC alle Pubbliche Amministrazioni utilizzando l'Indice IPA, tuttora attivo, risultando in esso già censite tutte le PEC delle pubbliche amministrazioni dell'intero territorio nazionale, compreso l'INPS e le sue dislocazioni territoriali.

Dispone di trasmettere la presente delibera al CNF, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro per la Pubblica Amministrazione, al Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione e agli Ordini Forensi dell'intero territorio nazionale.

Delibera, altresì, di dare diffusione della presente delibera tra gli iscritti, mediante apposita lettera informativa.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Daniela Terreri

Il Presidente
F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo